

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 16 del 23/05/2023

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE PISCINE COMUNALI IN VIA BARDINIANA. PRESA D'ATTO RECESSO CONCESSIONARIO, INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE RELAZIONE ART.14 DLGS 201/22.

L'anno duemilaventitre e questo di ventitre del mese di maggio alle ore 19,10 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	S	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	S	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE	S	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	S	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	S	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	S	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE		S
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE		S
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	S	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		S

Presenti 7 Assenti 3

Partecipa la sottoscritta Dr.Giuseppe Conte Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Il Sindaco, in qualità di presidente, introduce il terzo argomento all'ordine del giorno, su cui relaziona il Segretario comunale. Questi spiega che il Consiglio è chiamato a prendere atto del recesso contrattuale del concessionario delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana e ad approvare la relazione propedeutica al nuovo affidamento da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco mette ai voti la proposta agli atti con votazione espressa per alzata di mano dei presenti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7, Favorevoli: 7, Contrari: 0, Astenuti: 0

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano dei presenti, viene votata l'immediata eseguibilità della proposta. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7, Favorevoli: 7, Contrari: 0, Astenuti: 0

Per gli effetti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Grotte di Castro, per previsione statutaria, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed all'uopo promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, nonché coordina eventuali interventi di privati volti alle finalità di cui sopra;
- l'Ente comunale è proprietario di un impianto natatorio composto da piscine coperte e scoperte ed ubicato alla via Bardiniana s.n.c.;

Preso atto che:

- la gestione della struttura in parola è stata oggetto di concessione in virtù di convenzione del 23.02.2017 Rep. N. 01/2017;
- con nota acquisita al prot. com. n. 2971 del 06.05.2023 il concessionario ha comunicato il proprio recesso, ai sensi dell'art. 19 della medesima convenzione e, contestualmente, ha chiesto a questo Ente di valutare la rinuncia al beneficio del preavviso di cui allo stesso art. 19, in considerazione del fatto che l'impianto è rimasto a lungo indisponibile e rispettare il termine del preavviso sarebbe troppo dispendioso;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto del recesso nonché di accordare la rinuncia al termine minimo di preavviso di cui alla convenzione, in considerazione della necessità di assicurare tempestivamente la messa in esercizio dell'impianto, onde ripristinare la fruizione del servizio da parte della collettività;

Ritenuto, conseguentemente, allo scopo di assicurare il funzionamento dell'impianto nell'ottica della promozione della pratica sportiva, di esprimere indirizzi in merito al nuovo affidamento;

Dato atto che, in materia di impianti sportivi, la disciplina di riferimento, a lungo costituita dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è oggi rappresentata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, il

quale detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 38/2021, definisce l'impianto sportivo come "la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonchè di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto";
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- il successivo comma 3 precisa che "gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente";

Constatato che in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) le cui disposizioni, tuttavia, ai sensi dell'art. 229, acquistano efficacia a decorrere dal 1 luglio 2023 e che, pertanto, sino a tale data continua ad applicarsi il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui "nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)." (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858)" (Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021);

Verificato che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784 del 14.3.2022), "l'affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della "gestione" (che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858)" e che "l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività

allo svolgimento delle attività sportive – "non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi" (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021; in questo senso anche Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021).";

Constatato che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e che, secondo i giudici amministrativi (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione "va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato"; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie";

Visto, inoltre, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ad oggetto "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", il quale tra le altre cose prevede che:

- gli enti locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore (art. 15);
- gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio scegliendo tra le varie modalità di gestione contemplate dalla norma, ossia: affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali per i soli servizi non a rete (art. 14, comma 1);
- ai fini della scelta della modalità di gestione, l'ente tiene conto, tra l'altro, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonchè dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati (art. 14, comma 2);

- dell'esito della valutazione di cui sopra, si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (art. 14, comma 3);

Dato atto che anche il D.Lgs. n. 201/2022 (art. 2) definisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica come quei servizi "erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale";

Rilevato che, nel caso di specie:

- la gestione delle piscine comunali di che trattasi, tenuto conto delle sue peculiarità e della sua potenziale remuneratività, è da considerarsi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, come si evidenzia nella relazione ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022 allegata alla presente (All. 1);
- questo Ente al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati per la gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso si rende necessario affidare la gestione della piscina comunale a terzi;
- la modalità di gestione da scegliersi, pertanto, è quella della concessione della gestione a soggetto terzo, individuato in base a procedura ad evidenza pubblica, come si evidenzia nella citata relazione *ex* art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la stazione appaltante affida ad un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a questi – a titolo di corrispettivo – unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto del recesso comunicato dal concessionario della struttura, come sopra precisato, e di rinunciare al beneficio del preavviso;

- di approvare la relazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);
- di esprimere, conseguentemente, indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico affinché compia tutti gli atti necessari per l'affidamento in concessione della gestione delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana s.n.c., compresa la redazione dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nella citata relazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito e favorevole il parere dell'organo di revisione-economico finaziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 3008 del 09.05.2023;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di prendere atto che il concessionario dell'impianto natatorio comunale ubicato alla via Bardiniana s.n.c., con nota acquisita al prot. com. n. 2971 del 06.05.2023, ha comunicato il proprio recesso dalla convenzione ad oggetto la concessione della gestione della struttura (convenzione del 23.02.2017 Rep. N. 01/2017), ai sensi dell'art. 19 della medesima convenzione, rinunciando al beneficio del preavviso minimo;
- di approvare, allo scopo di assicurare la messa in esercizio dell'impianto, la relazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);
- di disporre per l'effetto che l'affidamento della gestione delle piscine comunali site alla via Bardiniana s.n.c. avvenga mediante rapporto di concessione con procedura ad evidenza pubblica;
- di esprimere quindi indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché compia tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente deliberato, compresa la redazione dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nell'allegata relazione;
- di stabilire che, ferme restando le altre previsioni di cui all'emanando avviso pubblico:
 - nella scelta del concessionario dovrà darsi preferenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

- i rapporti con il concessionario saranno regolati da apposita convenzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del soggetto affidatario, così come la custodia dell'impianto e le responsabilità connesse e che a carico del soggetto affidatario sarà anche il pagamento delle utenze;
- l'affidamento avrà una durata di anni 10;
- l'importo del canone a base d'asta (soggetto a rialzo) è fissato in € 1.000,00 mensili, come da allegata relazione;
- durante l'affidamento, l'Ente potrà adoperare la struttura per motivate ragioni di interesse pubblico e previa comunicazione trasmessa al soggetto affidatario con congruo anticipo;
- di trasmettere inoltre la presente all'ANAC, come previsto dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, nonché al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti conseguenziali;
- di pubblicare la presente e l'allegata relazione all'Albo pretorio dell'Ente e nel portale "Amministrazione Trasparente".

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.	regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del Lgs 267/2000	
Il Responsabile del Servizio <i>F.to Ing. Giorgio Bianchi</i>	Il Responsabile del Servizio Finanziario <i>F.to Camilli Piero</i>	
Letto, confermato e sottoscritto		
II Presidente F.to CAMILLI PIERO	Il Segretario Comunale F.to Dr.Giuseppe Conte	
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 05/06/2023 al Pubblicazioni **Il Segreta**	di pubblicazione a all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi 20/06/2023 al n. 680 del Registro delle stario Comunale siuseppe Conte	
La presente deliberazione è divenuta esecutiva immediatamente esecutiva	in data 23/05/2023 essendo stata dichiarata	
Grotte di Castro lì 23/05/2023	Il Segretario Comunale F.to Dr.Giuseppe Conte	
	o egretario seppe Conte	

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993